



## COMUNE DI SALA CONSILINA

Provincia di Salerno

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

numero **67** del **19-04-2016**

**OGGETTO:**

"ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DA MIGLIORE VINCENZO PER RISARCIMENTO DANNI. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.142/2016. PROVVEDIMENTI";

L'anno duemilasedici addì diciannove del mese di Aprile con inizio alle ore 13:00 e in continuazione nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede il Sindaco CAVALLONE FRANCESCO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	CAVALLONE FRANCESCO	SINDACO	Presente
2	GIORDANO LUIGI	ASSESSORE	Presente
3	LOMBARDI GELSOMINA	ASSESSORE	Presente
4	FERRARI DOMENICA	ASSESSORE	Assente
5	LOPARDO ANTONIO	ASSESSORE	Presente
6	GAROFALO VINCENZO	ASSESSORE	Assente

**PRESENTI: 4 - ASSENTI: 2**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PISANO LUCIO che provvede alla redazione del presente verbale

Premesso che con atto di citazione il sig. Migliore Vincenzo rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Romanelli, citava il Comune di Sala Consilina dinanzi al Giudice di Pace di Sala Consilina al fine ottenere il risarcimento di danni subiti dalla propria autovettura finita con la ruota anteriore in una caditoia per lo scolo delle acque piovane priva di griglia di protezione i alla Via Provinciale Sant'Antonio - Tressanti incrocio Via Barra;

Che con il suddetto atto di citazione veniva chiesto al Giudice adito di condannare il Comune al risarcimento dei danni subiti quantificati in euro 695,00 oltre le spese ed onorario del giudizio;

Che il giudizio in parola e' stato deciso con sentenza n.142/2016 pubblicata il 25/2/2016, notificato a questo Comune il 22/3/2016, con la quale il Giudice di Pace ha accolto la domanda del Migliore, condannando il Comune di Sala Consilina al pagamento in favore dello stesso della somma di euro 400,00 oltre al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi euro 373,00 , oltre forfetizzazione, IVA e cap come per legge;

Che la suddetta sentenza di condanna, fondata sulle dichiarazioni rese dai testimoni ed in particolare della dichiarazione rilasciata , quale teste, dal Maresciallo Alfonso Nola della Polizia Municipale di questo Comune, che così testualmente è riportata nel provvedimento: "**Il Nola inoltre, ha precisato che la griglia de qua insiste sul suolo comunale, tanto che essa fu messa in sicurezza con l'ausilio di personale dell'Ufficio comunale di manutenzione**";

Considerato, pertanto, alla luce delle dichiarazioni rese dai testi nel corso del processo di primo grado, che la proposta di un eventuale giudizio di appello alla sentenza di condanna in primo grado non possa concludersi in senso favorevole al Comune, e che, anzi, l'impugnazione della sentenza di primo grado, non essendo emersi elementi a favore dell'Ente, determinerebbe soltanto un ulteriore aggravio di spesa legato alla costituzione in un nuovo giudizio ( onorari e spese di lite ).

Atteso che il ricorso alla tutela giudiziaria da parte di un Ente pubblico rientra nella facoltà discrezionale dell'Amministrazione, ma che, nel caso in questione, l'appello alla Sentenza del Giudice di Pace, in assenza di nuovi e giustificati motivi, potrebbe addirittura configurare una lite temeraria, in base a quanto previsto dall'articolo 96 c.p.c.;

Rilevato, infatti, che la più recente giurisprudenza della Magistratura contabile qualifica come lite temeraria e, quindi, come fonte di danno erariale la lite intentata o la resistenza in giudizio decisa da una Pubblica Amministrazione ogni qualvolta risulti che le ragioni dell'Amministrazione sono *ictu oculi* indifendibili;

Ritenuto, pertanto, per le ragioni di cui sopra, non opportuna la proposizione del giudizio di appello alla Sentenza del Giudice di Pace n.142/2016 stante la temerarietà della resistenza in giudizio;

**PROPONE DI DELIBERARE**

1. Di non proporre giudizio di appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Sala Consilina n.142/2016 del 23/2/2016, in relazione all'atto di citazione promosso dal sig. Migliore Vincenzo, per le motivazioni di cui alle premesse;
2. Di mandare al Dirigente dell'Area Affari Generali per l'adozione di tutti gli atti connessi e conseguenti;
3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.gs 267/2000.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la su estesa proposta di deliberazione ad oggetto "Atto di citazione promosso da Migliore Vincenzo per risarcimento danni. Sentenza del Giudice di Pace n.142/2016. Provvedimenti";

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visti gli arti. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal competente Dirigente di Area proponente ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dando atto che non e' dovuto il parere di regolarita' contabile non comportando il presente atto alcun onere di spesa;

Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge

### **D E L I B E R A**

di approvare - come in effetti con la presente approva, per le ragioni indicate nelle premesse - la proposta che precede in tutte le sue parti.

Successivamente, stante l'urgenza, con votazione unanime resa nei modi e forme di legge

### **D E L I B E R A**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.gs 267/2000.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto , ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della su estesa proposta di deliberazione.

Li', 19-04-2016

**IL DIRIGENTE AREA AFFARI GENERALI**  
f.to dr.Lucio Pisano

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
f.to CAVALLONE FRANCESCO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to PISANO LUCIO

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell' art. 124 comma 1, T.U. del 18/08/2000 n. 267 viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune.

Li, 19-04-2016

**IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE**  
f.to Anna Giaffrida

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio on-line per cui la stessa:

è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 3° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

Li, 19-04-2016

**IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE**  
f.to Anna Giaffrida

---

**\*\* PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.\*\***

Li, 19-04-2016

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. Lucio Pisano

---